

Immigrazione: un decreto ignobile

Autore: [Domenico Gallo](#)

È in gestazione e potrebbe essere emanato nei prossimi giorni un decreto legge che interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della cittadinanza. La bozza che è stata fatta circolare disvela un provvedimento che contiene aspetti allarmanti di incostituzionalità e che può provocare drammi irreparabili.

Tralasciando le disposizioni in materia di cittadinanza, l'attuale disciplina dell'immigrazione subisce una torsione che la fa precipitare nell'assurdo. Questi i principali punti critici.

1) Abolizione del *permesso di soggiorno per motivi umanitari*.

Attualmente la legge prevede che il questore conceda un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai cittadini stranieri che presentano «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», oppure nel caso di persone che fuggano da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea. La protezione umanitaria normalmente deve essere riconosciuta anche a cittadini stranieri che non è possibile espellere perché potrebbero essere oggetto di persecuzione (articolo 19 del Testo Unico) o in caso siano vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta. Tale permesso di soggiorno, che sinora è stato un contenitore delle più svariate evenienze che rivestivano carattere umanitario all'interno dell'ordinamento italiano è sostituito da permessi limitati a casi speciali: per motivi di protezione sociale (art. 18 T.U.), per le vittime di violenza domestica (art. 18 *bis*), per cure mediche e per altri motivi specifici introdotti dal decreto (per valore civile, per calamità naturale e per "protezione speciale" nei casi in cui ricorre il divieto di espulsione di cui all'art. 19 T.U). Nell'ultimo quinquennio lo status di rifugiato è stato riconosciuto al 7 per cento dei migranti, la protezione sussidiaria al 15 per cento e il numero dei rilasci del permesso di soggiorno per motivi umanitari si è attestato al 25 per cento. La nuova disciplina è mirata specificamente a sgonfiare il volume dei permessi di soggiorno, creando una serie di drammi personali e aprendo la strada a un'esplosione del contenzioso. Ma l'effetto più perverso sarà l'allargamento dell'area della clandestinità: se la misura avrà l'effetto a cui è destinata, ciò comporterà l'incremento di una popolazione di persone senza diritti, impossibilitate a lavorare e costrette a un lavoro da schiavi, facile preda della criminalità. Inutile dire che tale situazione inciderà sulla sicurezza di tutti e renderà più spietato il mercato del lavoro e la competizione fra i lavoratori italiani poveri e la manodopera dei senza diritti stranieri.

2) Estensione del trattenimento degli irregolari nei *Centri di permanenza per il rimpatrio*.

Al momento gli stranieri che sono trattenuti nei CPR (ex CIE), in attesa di essere rimpatriati possono essere trattenuti al massimo per 90 giorni. Con il decreto Salvini (articolo 2) il trattenimento in questi centri sarà possibile fino a un massimo di 180 giorni.

Inoltre nell'articolo 3 del decreto si prevede che gli stranieri in attesa di essere rimpatriati siano trattenuti in luoghi diversi dai CPR. In questo modo si raddoppia la popolazione di persone trattenute in detenzione amministrativa, si raddoppiano i costi e viene creato un oscuro circuito concentrazionario (le prigioni del Ministero dell'Interno), un arcipelago Gulag.

3) Revoca o diniego della *protezione internazionale* e dello *status di rifugiato*.

Il decreto estende la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o la protezione internazionale: saranno incluse anche condotte di minima offensività come la resistenza a pubblico ufficiale. Ma la disposizione più assurda è quella secondo cui è la semplice instaurazione del procedimento penale, non la condanna con sentenza definitiva, che comporta per il richiedente asilo l'espulsione dal territorio nazionale. Se il processo dovesse concludersi con l'assoluzione, il richiedente asilo può ritornare in Italia e riattivare la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, sempre che sia ancora vivo e riesca a fuggire una seconda volta!

4) Restrizione del *sistema di accoglienza*.

Il sistema di accoglienza come delineato dal decreto legge sarà autorizzato ad accogliere soltanto protetti internazionali e minori stranieri non accompagnati. Non si capisce che fine faranno le persone a cui è stato negato l'asilo ma alle quali è accordato un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il decreto demolisce i centri di accoglienza del sistema SPRAR, nel cui circuito lavorano circa 11.000 italiani, e dispone che i richiedenti asilo ospitati in tali strutture debbano essere trasferiti nei centri istituiti dal decreto Minniti, che attualmente ancora non esistono.

L'ultima perla è l'eliminazione di una norma del decreto Minniti con la quale sono fissate le modalità di presentazione, da parte degli enti locali, delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza. È facile prevedere la paralisi del sistema d'accoglienza col risultato di scaricare sugli italiani tutti gli effetti negativi.

Se davvero si dovesse arrivare a un provvedimento palesemente incostituzionale che rischia di provocare pregiudizi irreparabili, l'unica salvezza sarebbe il diniego del Presidente della Repubblica, che può rifiutarsi di emanare l'atto, come fece il Presidente Napolitano nel 2009, rifiutandosi di promulgare il decreto con il quale il governo Berlusconi voleva sovvertire le sentenze dei giudici nel doloroso caso di Eluana Englaro. Nel caso, dunque, lo diciamo sin d'ora: Presidente non firmare!